



Sent. n. 446/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Rossella CASSANETI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **71348** del Registro di Segreteria promosso ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di **Paolo JANNELLI**, (c.f. JNNPLA53H30F839C), nato a Napoli il 30.6.1953, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Nardone ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via Riviere di Chiaia n. 207 (pec: antonionardone@avvocatinapoli.legalmail.it);

LETTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

CHIAMATA, da ultimo, la causa nella pubblica udienza del giorno 20 giugno 2024, con l'assistenza del segretario Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Gabriele Pepe, il P.M. nella persona del V.P.G. Licia Centro e l'avv. Alessio Raiola, per delega orale dell'avv. Antonio Nardone, per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, depositato il 15.10.2018 e ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale evocava in giudizio Paolo Jannelli chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell'Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", della complessiva di euro 40.326,11, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

L'azione erariale si attivava in seguito alla denuncia di danno del Direttore Generale della suddetta Azienda che trasmetteva alla Procura la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13515, del 26.10.2015, con la quale era stata condannata l'Azienda ospedaliera in solido con Jannelli al risarcimento del danno subito dal paziente Antonio Cosimo.

Nello specifico quest'ultimo, affetto da gonartrosi sinistra, dopo una serie di ricoveri presso il nosocomio di Napoli (del 4.2.2011, 27.4.2011, 20.6.2011) e due interventi chirurgici eseguiti da Jannelli, continuava a lamentare la lassità del compartimento mediale e l'impossibilità di deambulare.

Il Tribunale di Napoli, sulla base della consulenza tecnica medico-legale del prof. Vacchiano, condannava l'Azienda ospedaliera in solido con il chirurgo Jannelli (contumace) a risarcire il danno subito dal paziente per effetto della negligente condotta professionale del sanitario senza, tuttavia, individuare sul piano interno le singole quote di responsabilità.

Nel considerare non conveniente un'azione di appello avverso la predetta pronuncia, l'Azienda ospedaliera

pagava gli importi dovuti 6.7.2016 e n. 3027 dell'1.9.2016 per l'ammontare di euro 40.326,11.

Nella fase preprocessuale, in riscontro all'invito a dedurre notificato il 5.6.2018, l'interessato inviava nota difensiva datata 23.7.2018, ma la Procura considerava sussistenti tutte le componenti strutturali dell'illecito erariale.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 23.4.2019 la difesa di Jannelli preliminarmente eccepiva:

- la nullità dell'atto di citazione per carenza di motivazione in ordine alle ragioni del mancato superamento di quanto dedotto in sede preprocessuale;
- il difetto di legittimazione passiva del convenuto sul presupposto dell'estraneità del medesimo all'intervento chirurgico in esame;
- la prescrizione quinquennale dell'azione erariale ravvisando la verifica del fatto dannoso al momento dell'intervento chirurgico (anno 2011), rispetto all'invito a dedurre notificato soltanto in data 5.6.2018, vale a dire oltre il quinquennio.

Nel merito contestava l'assenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, concludendo per l'infondatezza dell'azione di responsabilità e, in subordine, per l'esercizio del potere riduttivo nella misura massima. Produceva a sostegno relazioni tecniche di parte sottoscritte, la prima dal dott. Antonio Perna e dal prof. Massimo Zanchini, la seconda dal dott. Francesco Robiony.

Nelle more del giudizio, l'Azienda ospedaliera, a seguito del pagamento dell'intero importo di euro 40.326,11,

formulava ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Napoli per il recupero del 50% della predetta somma. Avverso l'emesso decreto n. 9709 del 20.11.2017 Jannelli proponeva rituale opposizione.

All'udienza del 16.10.2019, questa Sezione, con ordinanza n. 1 del 10.1.2020, richiedeva alla Procura di accertare l'effettiva esecuzione del citato decreto e l'esito dell'opposizione nonché di indicare cognome e codice fiscale del convenuto.

L'Azienda ospedaliera, con nota del 5.3.2020, rappresentava che il giudizio di opposizione era stato rinviato in più occasioni in considerazione della proposta transattiva formulata dal legale del convenuto; precisava, inoltre, di avere accettato la proposta di dilazione di pagamento, evidenziando che Jannelli aveva corrisposto la sola somma di euro 14.273,54 residuando la cifra di euro 9.300,00.

Con note del 5.6.2023, la difesa del convenuto deduceva l'intervenuto pagamento della somma di euro 23.573,54, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 13515/2015, chiedendo la cessazione della materia del contendere e, in subordine, la rimodulazione dell'addebito.

All'udienza del 15.6.2023 il P.M. rappresentava che, nelle more del giudizio contabile, vi era stato un recupero del 50% delle somme attraverso l'azione intentata nei confronti di Jannelli dall'Azienda ospedaliera condannata in solido nell'ambito del giudizio civile. Concludeva per l'accoglimento della avanzata pretesa nella misura del danno residuo.

La difesa del convenuto chiedeva termini per l'esame della documentazione depositata dalla Procura in data 10.6.2023, domandando in sede istruttoria apposita *ctu medica* ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Il Collegio, con ordinanza n. 151/2023, del 5.7.2023, concedeva termini a difesa per note e repliche, rinviando la discussione all'udienza del 26.10.2023 nella quale le parti insistevano come in atti. Con successiva ordinanza n. 209/2023, del 31.10.2023, richiedeva, poi, all'Azienda ospedaliera una relazione *ex art. 94 c.g.c.* in ordine al pagamento del 50% della somma oggetto di condanna solidale disposto con deliberazione n. 523 del 16.6.2016. In particolare, domandava se tale pagamento fosse avvenuto, in tutto o in parte, con somme derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa, se si trattasse di assicurazione a copertura di tutti i sinistri dell'azienda e se il sinistro rientrasse nei limiti della franchigia aggregata; infine, domandava se il fondo franchigia aggregata fosse all'epoca alimentato da soli mezzi di bilancio della stessa Azienda.

In data 11.3.2024 l'Azienda ospedaliera, in ottemperanza alla richiamata ordinanza, provvedeva ad inviare la documentazione richiesta e a precisare che:

- con delibera n. 523 del 16.6.2016 aveva predisposto il pagamento totale della sentenza dando mandato all'ufficio legale di recuperare la somma del 50% dal medico Jannelli quale obbligato in solido;
- il sinistro rientrava nei limiti della franchigia aggregata nell'anno 2011 della polizza AM Trust assicurazione n. ITOMM11569, ancora capiente;

- il fondo franchigia aggregata era alimentato da soli mezzi di bilancio della stessa Azienda.

All'odierna udienza, il P.M. ha insistito per la riduzione del 50% della richiesta di danno erariale a fronte dell'avvenuto pagamento in favore della Amministrazione danneggiata, della metà della somma dovuta, riportandosi, per il resto, alle argomentazioni del proprio atto di citazione.

L'avv. Raiola, per il convenuto, ha concluso per il rigetto dell'azione e per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria difensiva.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio riguarda un'ipotesi di *malpractice* sanitaria foriera di un danno pubblico, a carico della Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", pari all'esborso da questa sopportato all'esito di una condanna risarcitoria in sede civile per complessivi euro 40.326,11 conseguente ad un erroneo trattamento chirurgico ascrivito al medico Jannelli.

2. Preliminarmente all'esame delle eccezioni, di rito e di merito, formulate dalla difesa del convenuto, occorre definire, alla stregua del principio *iura novit curia*, l'ambito temporale di applicazione della l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli - Bianco) in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, le nuove disposizioni introdotte con riferimento a tale peculiare ambito della responsabilità amministrativa assumerebbero natura sostanziale, trovando

applicazione non retroattiva ai sensi art. 11 disp. prel. cod. civ, alle sole condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della legge che le contiene avvenuta il 1.4.2017 (II Sez. Appello, sent. nn. 388/2021, 45/2022 e 245/2023; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 198/2023; Sez. Giur. Campania, sent. 165/2024).

In assenza, quindi, di un'espressa previsione derogatoria di diritto intertemporale, la disciplina ivi stabilita non può ritenersi applicabile alle ipotesi di responsabilità amministrativa che, alla data di entrata in vigore della legge, non si siano ancora perfezionate in tutti i propri elementi costitutivi, ad esempio perché il danno erariale è venuto a realizzarsi in epoca ad essa successiva (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 61/2021 e 246/2021; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 5/2022; Sez. Giur. Campania, sent. n. 165/2024).

Nel descritto quadro normativo si iscrive, a pieno titolo, il caso in esame ove la censurata condotta del chirurgo Jannelli si colloca temporalmente nell'anno 2011 vale a dire 6 anni prima dell'entrata in vigore della l. n. 24/2017, mentre l'esborso patito dalla ASL, a seguito della condanna risarcitoria in sede civile, risulta compiuto soltanto nell'anno 2018.

3. Quanto alla preliminare eccezione di nullità della citazione per omessa valutazione degli esiti dell'invito a dedurre, la giurisprudenza contabile maggioritaria *“nega una qualsivoglia forma di inammissibilità o nullità della citazione per il fatto che il P.M. non ha puntualmente controdedotto motivando le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell'invitato a*

dedurre” (I Sez. Appello, sent. n. 422/2003; già Sezioni Riunite, sent. n. 7/1998; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 238/2017). Al riguardo, ha poi precisato che *“l’esame valutativo delle deduzioni dell’(invitato) può essere espresso dal Procuratore regionale in modo sintetico ed essere persino implicito nel fatto stesso che viene emesso l’atto di citazione”* (III Sez. Appello, sent. n.135/2011; Sez. Giur. Puglia, sent. n. 1626/2012).

Pertanto, in adesione al menzionato orientamento, costantemente confermato da questa Sezione, la sollevata eccezione di nullità della citazione non può essere accolta.

4. Sempre in via preliminare, occorre scrutinare l’eccezione di legittimazione passiva fondata sulla ipotizzata estraneità dell’odierno convenuto all’intervento chirurgico di cui è causa.

Tale affermazione risulta smentita, in primo luogo, dagli accertamenti e dalle risultanze del giudizio civile, compendiati nella ctu del prof. Vacchiano e nella sentenza n. 13515/2015 del Tribunale di Napoli, che hanno evidenziato la partecipazione del Jannelli alla descritta attività operatoria accertandone la responsabilità professionale e condannando quest’ultimo, in solido con l’Azienda ospedaliera, al risarcimento del danno in favore del terzo.

In secondo luogo, la menzionata partecipazione è comprovata dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dall’Azienda e riversate agli atti del presente giudizio.

5. Quanto alla formulata eccezione di prescrizione dell’azione, la difesa del convenuto ne ravvisa il *dies a quo* nella data di verifica del fatto dannoso

individuato nell'intervento chirurgico del 2011, con conseguente decorso del termine quinquennale di legge al momento della notifica dell'invito a dedurre compiuta soltanto nel 2018.

Ad avviso del Collegio, tale eccezione non può essere accolta, poiché – diversamente da quanto prospettato – in ipotesi di danno indiretto il termine prescrizione decorre necessariamente dalla data dell'esborso di denaro pubblico. Nel caso di specie, tale accadimento può dirsi realizzato con l'ordinativo di pagamento della Azienda ospedaliera n. 3027 dell'1.9.2016, con conseguente tempestività della promossa azione erariale a fronte della notifica dell'invito a dedurre avvenuta il 15.6.2018 e rispetto al deposito dell'atto di citazione compiuto in data 15.10.2018.

6. Venendo al merito della controversia, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza degli elementi tipici dell'ipotizzata responsabilità amministrativa segnatamente costituiti da: rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; condotta antigiuridica ed elemento soggettivo; pregiudizio finanziario pubblico e nesso eziologico con la condotta illecita.

6.1. Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto di servizio, quale formale rapporto di impiego che lega l'odierno convenuto alla Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli" con radicamento della giurisdizione in favore di questa Corte; ciò in virtù del suo inserimento, quale dirigente medico, nella organizzazione amministrativa della ridetta struttura, con partecipazione attiva allo svolgimento di un servizio pubblico e al perseguimento di interessi di rilievo pubblico.

6.2. Per quanto riguarda la condotta illecita e l'elemento soggettivo, i medesimi risultano indiscutibilmente acclarati dalla significativa documentazione agli atti che dimostra l'inescusabile violazione, ad opera di Jannelli, dei propri obblighi di servizio in ragione degli imprudenti trattamenti chirurgici posti in essere nei confronti del paziente Cosimo.

Nello specifico, tale assunto appare suffragato dalla ctu formulata dal prof. Vacchiano in sede civile – che il Collegio ritiene di utilizzare nel presente giudizio – la quale ha fornito dimostrazione della negligenza professionale dell'odierno convenuto.

In particolare, il ctu, applicando la regola del “*più probabile che non*”, ha riscontrato un nesso eziologico tra la sofferenza/lesione del legamento collaterale mediano del ginocchio sinistro e l'intervento di artroprotesi per effetto delle incongrue ed ingiustificabili manovre compiute dal chirurgo, in assenza di preesistenze, complicanze o difficoltà operatorie, non descritte né menzionate nell'apposito diario clinico.

Nel considerare non del tutto giustificato anche il secondo intervento eseguito da Iannelli in data 5.5.2011, ha, altresì, rilevato l'instabilità del ginocchio dopo soli quindici giorni dal primo intervento affermando come, pur ammettendo sollecitazioni fisiologiche in un arto da poco operato, risulti improbabile che la lesione del legamento collaterale mediale si sia prodotta nella successiva fase della riabilitazione mentre è ragionevole credere che la stessa si sia realizzata proprio nel corso dell'intervento chirurgico.

Al contrario, la difesa del convenuto, nel respingere ogni

addebito, ha prodotto in giudizio una prima consulenza tecnica a firma dei dott.ri Perna e Zanchini ed una seconda redatta dal dott. Robiony.

La prima rappresenta, innanzitutto, la carenza di prova in ordine alla partecipazione di Jannelli al primo intervento, nulla risultando in proposito dall'apposito foglio descrittivo della cartella clinica; in secondo luogo, esclude ogni addebito per negligenza professionale del sanitario sul presupposto che la lussazione dell'inserto in polietilene che ha comportato il secondo ricovero in data 27.4.2011 non potesse certo determinarsi spontaneamente essendo, invece, la conseguenza di un trauma idoneo a cagionare la lesione parziale del legamento collaterale mediale. A fronte di ciò, l'odierno convenuto ha correttamente proceduto alla sostituzione dell'inserto in polietilene al fine di scongiurare la sostituzione dell'intera protesi. In ogni caso – conclude – non vi sarebbe alcuna certezza sotto il profilo causale che l'ipotizzata condotta possa aver determinato l'evento lesivo a carico del terzo.

La seconda consulenza evidenzia le lacune della cartella clinica in quanto carente del nominativo di Jannelli e della intera *equipe*, nonché della descrizione dell'intervento unitamente al referto radiologico di controllo post-operatorio. In particolare, la stessa rileva un contegno negligente proprio del paziente, il quale in data 1.3.2011 sceglieva di non presentarsi in ambulatorio con il prescritto esame rx del ginocchio operato. Inoltre, nel censurare complessivamente il ragionamento del ctu, sottolinea come non possa escludersi che la lesione delle strutture legamentose si

sia prodotta nei 53 giorni di degenza e fisiochinesiterapia domiciliari prima del reintervento di sostituzione del polietilene avvenuto il 5.5.2011 per causa imputabile esclusivamente al paziente.

In conformità alla giurisprudenza di questa Corte (I Sez. Appello, sent. n. 114/2019; II Sez. Appello, sent. n. 294/2019; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 66/2019), il Collegio ritiene in questa sede pienamente utilizzabili gli elementi acquisiti nel corso del giudizio civile risarcitorio, tra cui la ctu, le consulenze di parte e la documentazione prodotta dal terzo, trattandosi di elementi probatori idonei a concorrere alla formazione del proprio libero convincimento.

Al riguardo, reputa di aderire alle valutazioni del Tribunale civile di Napoli secondo cui l'accertata lesione a carico del paziente scaturì da un *“incongruo tecnicismo”* compiuto in sede operatoria dal medico Jannelli il quale con la propria negligente condotta cagionò *“la sofferenza del legamento collaterale mediano del ginocchio sinistro”*, tenuto conto altresì del *“maggior danno indotto dall'uso di un tutore e dell'esecuzione di un secondo intervento non del tutto giustificato”*.

Al contrario, ritiene che un più accorto e prudente contegno del sanitario avrebbe ragionevolmente condotto ad una deambulazione non dolorosa del paziente, in assenza di complicanze o fattori negativamente incidenti, coevi o sopravvenuti di cui, peraltro, non è stata fornita allegazione o prova in questa sede erariale.

6.3. Alla stregua delle valutazioni espresse dalla sentenza civile, considerate prive di vizi logici e

congruamente motivate, il Collegio accerta la sussistenza di un collegamento causale tra l'imperito intervento del medico Jannelli, le lesioni del paziente e l'esborso risarcitorio sopportato dalla Azienda ospedaliera secondo la regola del "*più probabile che non*", vale a dire "*dell'alto o elevato grado di credibilità razionale*" o di "*probabilità logica*" (II Sez. Appello, sent. n. 45/2022; Sez. Giur. Campania, sent. n. 165/2024). Per contro, reputa di non condividere la ricostruzione *ex adverso* prospettata dalla difesa del convenuto in quanto inidonea a sconfessare la solida ed argomentata consulenza tecnica d'ufficio resa in sede civile, per la mancata allegazione e prova di puntuali fattori scriminanti l'antigiuridicità della condotta o di documentate circostanze comprovanti un errore scusabile ostativo ad un addebito per colpa grave.

6.4. Per quanto concerne il danno, esso viene individuato nell'importo corrisposto dall'Azienda ospedaliera per effetto della condanna risarcitoria civile, stante il vincolo di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del convenuto e l'attività sanitaria di cura istituzionalmente perseguita dalla struttura che rende quest'ultima responsabile verso terzi dei pregiudizi cagionati dai propri agenti. Tale esborso risulta, peraltro, correttamente sostenuto dall'Azienda con propri fondi rientrando il valore del sinistro nei limiti della franchigia aggregata a suo carico per l'esercizio 2011, in ossequio alla previsione dell'art. 13, comma 2 del contratto di assicurazione.

In conformità alla rideterminazione compiuta dalla Procura a seguito dell'intervenuto pagamento della metà

dell'importo dovuto, il danno è individuato nella minore somma di euro 20.163,05 rispetto alla originaria richiesta contenuta nel libello introduttivo di lite.

7. Per i motivi illustrati, il Collegio accoglie la domanda della Procura e condanna l'odierno convenuto al pagamento, in favore della Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", della somma di euro 20.163,05, incrementata di rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla pubblicazione della sentenza e di interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo.

8. Le spese di sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie la domanda della Procura e condanna Paolo Jannelli al pagamento, in favore della Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", della somma di euro 20.163,05, incrementata di rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla pubblicazione della sentenza e di interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo.

2. Liquidata a carico di parte soccombente le spese di sentenza come da separata notula di Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024.

L'ESTENSORE

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 26/08/2024

X IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)

IL FUNZIONARIO

(dott.ssa Filomena Manganiello)

(Firma digitale)

SENTENZA CORRETTA CON ORDINANZA N. 57/2025

DI SEGUITO RIPORTATA



Ord. n. 57/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **71348** R.G. sull'istanza presentata il 14.4.2025 per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Sezione n. 446/2024, depositata il 26.8.2024, dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale;

Letti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese, sentiti il relatore Gabriele Pepe, il P.M. nella persona del V.P.G. Gianluca Braghò e l'avv. Antonio Nardone per il convenuto.

PREMESSO CHE

- La Procura Regionale ha chiesto con l'istanza in epigrafe, proposta ai sensi degli artt. 112 c.g.c. e 391 *bis* c.p.c., la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 446/2024, depositata il 26.8.2024, emessa

a definizione del giudizio instaurato con atto di citazione e iscritto al n. 71348 R.G.;

- Detto giudizio si era concluso con la condanna del convenuto al pagamento, in favore della Azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli”, della somma di € 20.163,05, incrementata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre spese di giudizio;

- La pronunciata sentenza risulta affetta da errore materiale consistito nella identificazione inesatta del convenuto nella persona di “*Jannelli Paolo*”, con codice fiscale “*JNNPLA53H30F839C*”, ciò ostando alla corretta esecuzione del titolo di condanna.

Alla odierna pubblica udienza, la Procura Regionale ha confermato quanto esposto e richiesto nell’istanza in parola.

CONSIDERATO CHE

- L’istanza in epigrafe è meritevole di accoglimento ai sensi degli artt. 112 (che al primo comma ammette la procedura di correzione di errore materiale, qui applicata, per la rettifica di mere omissioni, di errori materiali o di calcolo, qual è quello oggetto dell’istanza) e 113 c.g.c., sussistendo l’errore materiale lamentato e, conseguentemente, la presente ordinanza deve essere annotata sull’originale del provvedimento.

- Il procedimento di correzione sopra descritto trae, del resto, origine da un errore che inficia la sentenza in epigrafe nella parte relativa alla esatta determinazione del nominativo e del codice fiscale del convenuto come indicati nel corpo e nel dispositivo della sentenza.

“Per consolidata giurisprudenza (da ultimo, cfr. sez. II/A, ord. n. 2/2021; id. n. 18/2019), l’errore emendabile

attraverso un'ordinanza correttiva è solo quello che si configura come il frutto di una dimenticanza o di un lapsus nella redazione della sentenza e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale. Come è stato puntualizzato, esso è idoneo a far ottenere in forma semplificata l'intervento rettificativo sul testo difettoso solo se non richiede alcun intervento ermeneutico, né una valutazione suppletiva, integrativa o sostitutiva da eseguire, ma una mera presa d'atto per via amministrativa (qual è il carattere attribuito al provvedimento in questione), che ha il solo fine di ripristinare la corrispondenza tra l'intendimento del giudice e la sua esternazione nel documento” (Sez. Giur. Campania, ord. n. 41/2023);

- Nella fattispecie l'istanza è fondata in quanto, per mero errore materiale nel corpo e nel dispositivo della sentenza, è stato erroneamente indicato Paolo Jannelli, (c.f. JNNPLA53H30F839C), in luogo di Iannelli Paolo (c.f.>NNLPLA53H30F839L);

- Si rende, dunque, necessario, in accoglimento della relativa istanza, rettificare nel corpo e nel dispositivo la sentenza n. 446/2024 provvedendo pertanto a:

1) sostituire, al primo cpv. della prima pagina della sentenza indicata, nel periodo formulato *“nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 71348 del Registro di Segreteria promosso ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di”*, il nome *“Paolo JANNELLI (c.f. JNNPLA53H30F839C)”*, con quello corretto *“Paolo IANNELLI (c.f. NNPLA53H30F839L)”*;

2) correggere, con il cognome corretto “Iannelli”, le diverse indicazioni del cognome come “Jannelli”, presenti a: pagina 2, righe 7, 15, 21, 26; pagina 4, righe 8, 19; pagina 5, riga 1; pagina 6, righe 2, 26; pagina 8, riga 28; pagina 10, riga 13; pagina 11, riga 15; pagina 12, riga 2;

3) sostituire, al punto n. 1 del dispositivo, dopo le parole “Accoglie la domanda della Procura e condanna” il riferimento a “Paolo Jannelli”, con quello corretto “Paolo Iannelli”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, data la natura del presente procedimento.

P.Q.M.

**LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE
REGIONALE PER LA CAMPANIA**

DISPONE

la correzione della sentenza di questa Sezione n. 446/2024, depositata il 26.8.2024, mediante:

1) sostituzione, al primo cpv. della prima pagina della sentenza indicata, nel periodo formulato “nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 71348 del Registro di Segreteria promosso ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di”, il nome “Paolo JANNELLI (c.f. JNNPLA53H30F839C)”, con quello corretto “Paolo IANNELLI (c.f. NNPLA53H30F839L”;

2) correzione, con il cognome corretto “Iannelli”, le diverse indicazioni del cognome come “Jannelli”, presenti a: pagina 2, righe 7, 15, 21, 26; pagina 4, righe 8, 19; pagina 5, riga 1; pagina 6, righe 2, 26; pagina 8,

riga 28; pagina 10, riga 13; pagina 11, riga 15; pagina 12, riga 2;

3) sostituzione, al punto n. 1 del dispositivo, dopo le parole “Accoglie la domanda della Procura e condanna” il riferimento a “Paolo Jannelli”, con quello corretto “Paolo Iannelli”.

ORDINA

alla Segreteria di annotare la presente ordinanza sull'originale della menzionata sentenza n. 446/2024

DISPONE

il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Così disposto in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025

L'ESTENSORE

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 13/05/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)